

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RUBIANA - VARIANTE PARZIALE N. 10
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

A relazione del Presidente Saitta.

Premesso che per il Comune di Rubiana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 78-06844 del 10/06/1991 e successivamente modificato con Varianti approvate con Deliberazioni G. R. n. 48-32976 del 14/03/1994 e n. 25-5789 del 05/02/1996, nonché con la Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 10-11920 del 08/03/2004;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 32 del 10/11/1998, n. 19, n. 20 e n. 21 del 26/05/2008, n. 13 del 16/04/2009 e n. 45 del 30/11/2009, sei Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 52 del 29/11/2012, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 19/12/2012 (pervenuto il 21/12/2012), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 097/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.001 abitanti nel 1971; 1.220 nel 1981; 1.572 nel 1991, 2.046 nel 2001 e 2.399 nel 2010 dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento;
- superficie territoriale di 2.694 *ha* interamente di montagna; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 8 *ha* con pendenze inferiori al 5%, 457 *ha* con pendenze comprese tra il 5% e 25% e i restanti 2.229 *ha* con pendenza superiore al 25% (83% del territorio comunale);
- capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.859 *ha* (69% del territorio comunale);
- è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Chisone*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun Ambito produttivo individuato dal PTC2;
- appartiene alla Comunità Montana "*Valle Susa e Val Sangone*" (D.P.G.R. 83/2009);
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Bassa Val di Susa e Val Cenischia*";
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla S.S. 197 del Colle del Lys;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del Torrente Messa Vecchia;

- la Banca Dati della Regione Piemonte individua 52,85 ettari del territorio comunale interessati da frane quiescenti areali e n. 1 frana non cartografabile;
- tutela ambientale:
 - il "*Parco Naturale del Colle del Lys*" interessa 168 ettari del territorio comunale;
 - è classificato come comune sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/74 e in classe **3** in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 52/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- introduzione dell'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo al "*Campeggio esistente*" denominato "*La Betulla*" in loc. Ciarma, al fine di disciplinare gli interventi edilizi e gli usi ammessi, strettamente connessi all'attività ricettiva in atto;

gli elaborati della Variante contengono:

- la motivata determinazione di non assoggettabilità della Variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931/2008;
- le valutazioni in linea acustica;
- il rispetto della normativa sovraordinata in materia di aziende a rischio di incidente rilevante;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/02/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 09/01/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Rubiana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/11/2012, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Rubiana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.